

SENT. N. 235/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 79267/PC del registro di

Segreteria promosso dalla sig.ra XX,

nata ad omissis, il omissis, C.F. omissis,

ivi residente in Via omissis

rappresentata e difesa, dagli avv.ti Assennato Silvia

e Mintchev Mintcho Youliev ed elettivamente

domiciliata presso il loro studio in Roma alla via

Carlo Poma n.2,

Contro l'INPS, in persona del presidente legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso

dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in

Roma alla via Cesare Beccaria n. 29;

Per la riassunzione del giudizio a seguito della

sentenza di appello n.377/21;

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 luglio 2023, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Massimiliano
Pucci per delega per la ricorrente, l'avv. Andrea Botta
per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente impugnava la sentenza n. 382/2019 di
questa Sezione eccependo la carente motivazione in
merito al fatto che l'INPS dopo aver conferito con
provvedimento del 5.6.2014, prot. 58400 la pensione
di inabilità in totalizzazione a partire dal
21.5.2013 (come richiesto dalla ricorrente) ha
successivamente annullato tale provvedimento e
riconosciuto la medesima pensione con la diversa
decorrenza dell' 1.11.2013, giusto provvedimento
dell'8.10.2014 prot. 95749. Né motivava circa la
circostanza che alla pec inviata in data 4.6.2013 e
ritualmente ricevuta da INPS in data 6.6.2013,
sarebbero state allegate due domande (con due
distinti allegati), una per la totalizzazione e
l'altra per la maggiorazione.

Il resistente sosteneva la correttezza della
decisione impugnata e reiterava l'eccezione di
prescrizione, indicando la data del 5.10.2018, di

notifica del ricorso introduttivo.

Con sentenza del 28.10.2021 n. 377/21 l'adita Sezione accoglieva l'appello principale della parte assicurata per motivazione contraddittoria della pronuncia di primo grado e rimetteva il giudizio al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 170 c. 4 d.lgs 174/2016, con competenza in ordine alle spese, anche del grado d'appello.

Con l'odierno ricorso in riassunzione, depositato il 22.12.2021, parte ricorrente chiede dichiararsi il diritto al trattamento di quiescenza a decorrere dal 21.05.2013; condannare l'Amministrazione competente al conseguente pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge; Con condanna delle spese, competenze ed onorari dei pregressi gradi di giudizio e di legittimità, nonché in ordine alle spese del presente grado da distrarsi in favore degli avvocati intestatari.

Con memoria del 22.6.2023, l'INPS confermava la circostanza che la domanda di totalizzazione risulta inviata telematicamente il 10/10/2013, con decorrenza del diritto dall'1.11.2013, avendo l'interessata alla data 4.6.2013, tramite pec, (datata 22.5.2013), trasmesso l'istanza di maggiorazione dell'anzianità

contributiva. Eccepiva la prescrizione quinquennale.

Alla udienza del 5.7.2023, il giudizio veniva rinviato su richiesta dell'avv. Assennato per consentire di controdedurre alle argomentazioni del resistente INPS.

Con memoria depositata il 9.4.2024 parte ricorrente confermava che alla pec del 4.6.2013 era stata allegata pure la domanda di totalizzazione, oltre la richiesta di maggiorazione contributiva, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS, insistendo per l'accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto dalla data dell'1.6.2013.

Alla udienza del 22 maggio 2024, le parti si riportavano agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento.

La causa è passata in decisione previa lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio, depositato in segreteria.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'oggetto del giudizio attiene alla diversa decorrenza della pensione in totalizzazione.

Dalla ricostruzione dei fatti di causa risulta che

l'INPS, dopo aver conferito, con provvedimento del 5.6.2014, prot. n. 58400, la pensione di inabilità in totalizzazione a partire dal 21.5.2013, ha successivamente annullato tale provvedimento e riconosciuto la medesima pensione con la diversa decorrenza del 1.11.2013, giusta provvedimento del 8.10.2014, prot. n. 95749.

Tale comportamento sarebbe giustificato dal fatto che ad avviso dell'Istituto la domanda di pensione in totalizzazione sarebbe stata presentata solo in data 10 ottobre 2013, avendo la pensionata presentato a mezzo pec il 22.5.2013 unicamente la istanza di maggiorazione dell'anzianità contributiva.

Invero, risulta dagli atti allegati al ricorso originario due messaggi pec inoltrati dalla pensionata all'INPS, per il tramite del patronato all'uopo incaricato, nella medesima data del 4.6.2013, entrambi con oggetto "domanda totalizzazione e maggiorazione contributiva".

Al primo messaggio delle ore 12:07, con identificativo 672075084.315377697.1370340467567, risulta allegata solo la domanda di maggiorazione dell'anzianità contributiva del 19 maggio 2013.

Il secondo messaggio delle ore 12:17, con identificativo 672090107.983528287.1370341184815, riporta in allegato la domanda di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto alla pensione, sul quale è scritta la frase “Scusate ma negli altri invii abbiamo sbagliato gli allegati”.

In definitiva, la ricorrente ha presentato nello stesso giorno due distinte domande, la domanda di maggiorazione dell’anzianità contributiva e quella di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.

In virtù dell’ art. 5 comma 3 d.lgs. 42/2006 “I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione (...)” .

Pertanto, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla decorrenza della pensione di inabilità in totalizzazione in accoglimento della domanda del 22.5.2013, con il conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 95749 del 8.10.2014, con decorrenza dal 1.6.2013.

Spettano i ratei maturati e i relativi accessori nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda

dell'interessata.

Alla soccombenza segue la condanna del resistente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore dei difensori della ricorrente liquidate in complessivi €. 1.500, 00, compresi entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge .

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso e, per l'effetto riconosce il diritto della ricorrente alla pensione in totalizzazione con decorrenza dall'1.6.2013, con pagamento dei ratei maturati ed accessori nei limiti del quinquennio dalla domanda di pensione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori distrattari liquidate in complessivi €. 1.500,00, per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024

Il GUP

(Anna Bombino)

Firmato Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA